

Aula 'A'



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -

R.G.N. 30806/01

Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -

Cron. 18748

Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -

Rep.

Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -

Ud. 19/12/03

Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

PLALAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRITANNIA 36, presso lo studio dell'avvocato GAETANO TREZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO VALORI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ASCANI GIUSEPPE, D'AVIERA LUIGI, BOLLETTINI GRAZIANO, CAMPANELLI GIOVANNI, CINELLI ELISEO, FERRACUTI VINICIO, COLATI SILVESTRO, CORRADETTI MARCO, DI SPURIO ROBERTO, GABRIELLI GUIDO, MAGGIOLINI GIUSEPPE, OLIVA GRAZIANO, ANGELINI ALBERTO, CAROSI CARLO T, CIABATTONI

2003

6805





RICCARDO, D'AVIERA VINCENZO, GASPERI SERAFINO,
MAZZOCCHI LUIGI, ORSINI LUCIANO, PETRUCCI PAOLO,
ROSATI SAURO, SPINELLI ALFREDO, VALERI FRANCO,
VANNICOLA PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO
BOLOGNA, che li rappresenta e difende, giusta delega
in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

FALCIONI CLITO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 770/00 del Tribunale di ASCOLI
PICENO, depositata il 30/11/00 - R.G.N. 803/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/03 dal Consigliere Dott. Natale
CAPITANIO;
udito l'Avvocato VALORI;
udito l'Avvocato ZANELLO per delega BOLOGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CANCELLIERE C1
Giovanni Cantelmo

La Plalam s.p.a. contro *Ferracuti, Vinicio e altri*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 7 aprile 1994 Vinicio Ferracuti, Alberto Angelici, Giuseppe Ascani, Graziano Bolletti, Giovanni Campanelli, Carlo Carosi, Riccardo Ciabattoni, Eliseo Cinelli, Silvestro Colati, Marco Vorradetti, Luigi D'Aviera, Vincenzo D'Aviera, Roberto Di Spurio, Clito Falcioni, Guido Gabrielli, Serafino Gaspari, Giuseppe Maggiolini, Luigi Mazzocchi, Graziano Oliva, Luciano Orsini, Paolo Petrucci, Sauro Rosati, Alfredo Spinelli, Franco Valeri e Paolo Vannicola, tutti dipendenti della Plalam s.p.a., inquadrati nei livelli G e F secondo la classificazione unica contenuta nella disciplina collettiva per gli addetti all'industria delle materie plastiche, convenivano in giudizio davanti al Pretore di Ascoli Piceno la società datrice di lavoro chiedendone la condanna al pagamento in favore di ciascuno di essi di differenze retributive per i compensi previsti dall'art. 25 e dall'art. 26 del C.C.N.L. del settore.

A tal fine i lavoratori deducevano che dal febbraio 1986 avevano avuto corrisposto il premio di produzione nella misura fissa mensile di lire 16.500, nonostante che nel frattempo fossero variati i minimi tabellari e che non avevano percepito, in quanto del pari non corrisposto, né il compenso sostitutivo del cottimo di cui al citato art. 25 né il secondo premio di produzione denominato accordo aziendale.

La Plalam s.p.a si costituiva eccependo che con accordo aziendale gli emolumenti di cui agli art. 25 e 26 del C.C.N.L. invocato erano stati conglobati con accordo aziendale in unica voce retributiva, denominata "accordo aziendale", e che con tale ultimo emolumento i lavoratori percepivano un compenso superiore ai due emolumenti previsti in precedenza dal contratto collettivo.

P. Ferracuti

Con sentenza in data 20 giugno 1996 il Pretore di Ascoli Piceno accoglieva le domande dei lavoratori condannando la società convenuta al pagamento in favore di ciascuno di essi delle somme loro singolarmente dovute e determinate con disposta consulenza tecnica contabile, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Con sentenza in data 3 novembre 2000 il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'appello della società osservando che le parti collettive con l'accordo aziendale avevano inteso aggiungere, e non già sostituire, con un secondo premio di produzione, rispetto a quello previsto dall'art. 26 del C.C.N.L. e denominato "accordo aziendale", una ulteriore voce retributiva rispetto a quelle previste dai citati art. 25 e 26 del contratto collettivo nazionale, non contestate dalla società datrice di lavoro in ordine alla sussistenza dei presupposti se non in termini di alternatività e, quindi, di non cumulabilità.

Il Tribunale, però, a quest'ultimo proposito osservava che le clausole collettive andavano interpretate secondo l'intenzione dimostrata dalle parti attraverso la loro lettura testuale e non già attraverso prove testimoniali, non ammissibili in quanto tendenti a dimostrare un accordo diverso antecedente o coevo a quello risultante dall'accordo scritto.

Il giudice di merito concludeva rilevando che attraverso la lettura del testo dell'accordo aziendale o dei contratti collettivi non si evinceva che le parti avessero inteso sostituire con l'emolumento retributivo denominato "accordo aziendale" le voci retributive di cui agli artt. 25 e 26 del C.C.N.L. del settore.

La Plalam s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno con unico articolato motivo, illustrato anche da note di replica in udienza alle conclusioni del Procuratore Generale.

Piceni

Resistono i lavoratori con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico articolato motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, secondo comma, 1363, 2077 c.c., 2727 e 2729c.c., motivazione carente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia per incompleto e omesso esame degli accordi 1° giugno 1979, 13 dicembre 1979, 22 marzo 1990, 1° luglio 1994, 21 febbraio 1979, 22 gennaio 1979, 22 gennaio 1982, 8 marzo 1990, dell'ipotesi di accordo 1° luglio 1993 e del conteggio del rag. Pieroni.

In sostanza con tutte le doglianze dell'articolato motivo la società ricorrente intende dimostrare che il Tribunale di Ascoli Piceno non aveva bene interpretato i contratti collettivi del settore richiamati e il contratto aziendale pervenendo alla erronea conclusione secondo cui la voce retributiva denominata "accordo aziendale" non aveva sostituito gli emolumenti retributivi di cui agli artt. 25 e 26 del CCNL del settore applicabile.

In particolare in primo luogo la società ricorrente richiama l'art. 23 del CCNL del 1° aprile 1977, che demandava alla contrattazione aziendale l'istituzione di un premio di produzione collegato a elementi obiettivi con la possibilità di negoziare un premio fisso in mancanza di un sufficiente collegamento con elementi obiettivi e la previsione per aziende con meno di 150 dipendenti di corrispondere una indennità sostitutiva pari al 3 % e successivamente al 4% dei minimi tabellari.

La società ricorrente richiama, inoltre, l'art. 26 del CCNL del 30 marzo 1993, che stabiliva le voci e le materie oggetto di contrattazione aziendale e istituiva l'erogazione di un premio di risultato collegato al raggiungimento degli obiettivi.

Pieroni

Sottolinea, infine, che il contratto aziendale prevale su quello collettivo con la conseguenza che, non potendosi cumulare i benefici concessi dal contratto collettivo con quelli del contratto aziendale, la corresponsione del compenso sostitutivo del cottimo prevista dall'art. 26 non sarebbe dovuta a causa della sussistenza di compensi e incentivi concessi da contratti aziendali collegati al risultato.

La società ricorrente, poi, sostiene che il contratto aziendale aveva sostituito i compensi previsti dagli artt. 25 e 26 del C.C.N.L. con una disciplina più favorevole e che, con motivazione viziata, il Tribunale non aveva preso in considerazione tale circostanza.

Deduce, ancora, che il Tribunale non aveva considerato che l'art. 2077 c.c. non è applicabile ai contratti aziendali, in quanto le disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi non derogano a quelle meno favorevoli dei contratti aziendali, così come avviene, invece per i contratti di lavoro individuale, proprio perché l'art. 2077 c.c. opera solo nei rapporti tra contratti collettivi individuali e contratti di lavoro individuale.

Peraltro, conclude la società ricorrente, il Tribunale di Ascoli Piceno non aveva considerato che i compensi previsti dagli artt. 25 e 26 del C.C.N.L. del 2 luglio 1992 non erano cumulabili con le erogazioni di incentivi individuali o collettivi o con premi legati a elementi obiettivi ovvero determinati in misura fissa.

Il ricorso è infondato in tutte le articolazioni del dedotto motivo.

Preliminarmente va precisato che l'art. 2077 c.c. regola la diversa ipotesi della prevalenza del contratto collettivo, sia a livello nazionale che a livello aziendale, sul contratto individuale di lavoro, a meno che le clausole del contratto individuale di lavoro non siano più favorevoli al lavoratore.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Piccini', is written vertically on the right side of the page.


Diversa, è, invece, l'ipotesi della concorrenza di discipline tra contratti egualmente collettivi, come quelli nazionali e quelli aziendali.

Va, intanto, esclusa ogni prevalenza di un contratto collettivo sull'altro se non in riferimento ai limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, nel senso che un contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti nell'ambito del territorio nazionale alle organizzazioni stipulanti, mentre il contratto collettivo aziendale estende la sua efficacia a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti purchè svolgano la loro attività lavorativa nell'ambito dell'azienda presa in considerazione.

Ne consegue che i lavoratori ai quali vanno applicati i contratti collettivi aziendali possono giovare delle clausole dei contratti collettivi nazionali se risultano iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti collettivi.

Inoltre i contratti collettivi hanno efficacia limitata nel tempo e, ove le parti collettive stipulanti non ne proroghino l'efficacia, essi non continuano, come la legge, a disciplinare i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni, rimanendo libere le parti sociali di regolarli diversamente anche in senso peggiorativo, fermi restando i diritti quesiti dai lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva (v. pronunce di questa Corte n. 2631 del 20 marzo 1996 ; n. 13916 del 9 novembre 2001).

Tuttavia le parti collettive nazionali o aziendali sono libere di pattuire e prevedere diversamente circa la prevalenza da attribuire per la disciplina dei rapporti di lavoro una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale con possibile concorrenza delle due discipline ove non sia diversamente previsto.(v. pronuncia di questa Corte n.9175 dell'11 dicembre 1987)



L'indagine sulla volontà manifestata dalle parti collettive stipulanti attraverso le clausole dei contratti collettivi nazionali e aziendali e sulle conseguenze che, sulla base delle esposte premesse, se ne devono trarre, costituisce un accertamento di fatto devoluto in via esclusiva al giudice di merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato in conformità ai canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e segg. c.c. (v. pronuncia di questa Corte del 1987 sopra citata).

Nella specie il Tribunale di Ascoli Piceno, dopo avere premesso che la società datrice di lavoro in contrasto con l'art. 2722 c.c. aveva chiesto di dimostrare l'esistenza di patti aggiunti contrari al contenuto dei contratti collettivi nazionali e aziendali prodotti e dopo avere riportato testualmente, con corretto procedimento motivazionale, il contenuto delle clausole in contestazione del C.C.N.L. del 2 luglio 1992 invocato dai lavoratori, aveva osservato che : 1) il compenso previsto dall'art. 25 (4% del minimo tabellare) competeva ai lavoratori , perché la società datrice di lavoro non aveva dimostrato che gli stessi fruissero di cottimi o incentivi, circostanza, quest'ultima , che sarebbe stata ostativa alla fruizione del premio, non risultando, peraltro, dal contenuto degli accordi che tale compenso fosse stato inglobato nella voce retributiva denominata "accordo aziendale" prevista dal contratto collettivo aziendale ; 2) che anche il compenso del 5% dei minimi tabellari, previsto dal contratto collettivo nazionale come spettante solo se l'azienda sia con meno di 150 dipendenti e se i lavoratori non fruiscano di premi di cottimo (ossia collegati a elementi obiettivi), era dovuto ai lavoratori medesimi perché la società Plalam pacificamente aveva meno di 150 dipendenti e perché questi godevano di incentivi diversi dai premi di cottimo collegati a elementi oggettivi.

Ritorno

Tali premi, infatti, erogati al tempo della domanda (come risultava dalle buste paga prodotte) , in quanto pari a lire 16.500 per ciascun lavoratore, secondo il Tribunale erano rimasti invariati rispetto agli anni precedenti e non potevano definirsi, perciò, premi di cottimo.

L'interpretazione offerta dal Tribunale di Ascoli Piceno, anche con il supporto di una valutazione delle prove ~~formate~~ ^{date} ~~o non fornite~~ dalle parti, in quanto esauriente e immune da vizi logici e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt1362 e segg. c.c., costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità.

Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio che ^{liquida} in euro... 20.00 _____ oltre euro 3400,00 (tremilaquattrocento,00) per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2003.

Il Consigliere estensore

Natale Capitanio

Il Presidente

Giuseppe Percario

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
oggi, 7 610. 2004



IL CANCELLIERE

CANCELLIERE C1
Giovanni Cantelmo 7

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533